

APPELLANTE

alla via San Leonardo 131/F;

Felice Amato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. PAPACE Rosanna, nata a Campagna il 31.3.1973, rappresentata e

TRA

dell'anno 2011 vertente

nel giudizio di appello iscritto al n. 74 del ruolo generale del lavoro

SENTENZA

ha pronunziato all'udienza del 12.10.2011 la seguente

dott.ssa Alessandra Chianese Consigliere

dott. Romano Gibboni

dott. Pasquale Peretti

magistrati:

Presidente

Consigliere rel.

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei

SEZIONE LAVORO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

PUBL. 9 NOV. 2011

DEF. MIN. 17 NOV. 2011

DECISA IL 12/10/11

CRON. N. 4675

REG. GER. 24/11



844/11

per l'appellante: Voglia la Corte la Corte accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata "La Speranza" nell'anno 2006 per n. 102 giornate, ordinare all'Inps la reinscrizione della Papace nell'elenco dei lavoratori agricoli subordinati del Comune di residenza per la suddetta annualità e condannare l'Istituto alla corresponsione, in favore della stessa, dell'indennità di

CONCLUSIONI

Salerno.

OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006 - Appello avverso la sentenza n. 183/2010 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di

APPELLATO

Distrettuale Inps;

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar F. Lupo di Roma del 29.10.2003, rep. n. 38013, dall'avv. Francesco Bove, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura

era incorsa nella decadenza ex art. 22, comma 1, legge n. 83/70, in
 Nella motivazione della sentenza il giudice rilevava che la ricorrente
 astensione facoltativa per il periodo 1.1.2007 – 7.3.2007.

agricola per il suddetto anno, nonché del trattamento economico per
 pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione
 agricoli del Comune di residenza e con condanna dell'Istituto al
 n. 102 giornate, con conseguente reiscrizione nell'elenco dei lavoratori
 agricolo alle dipendenze dell'azienda "La Speranza" nell'anno 2006 per
 riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
 Papace Rosanna nei confronti dell'Inps, volto ad ottenere il
 Tribunale di Salerno dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da
 Con sentenza emessa in data 22.1.2010 il giudice del lavoro presso il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

giudizio:

impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
 ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
 per l'Inps: Voglia la Corte rigettare l'appello perché infondato in fatto
 giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito, antistatario;
 7.3.2007, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del
 economico per astensione facoltativa per il periodo 1.1.2007 –
 disoccupazione agricola per il citato anno, nonché del trattamento

quanto non aveva proposto l'istanza nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi relativi ai rapporti di lavoro subordinato agricolo instaurati nell'anno 2006, avvenuta entro e non oltre il 31 maggio del 2007.

Il primo giudice evidenziava, peraltro, che le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti dagli organi di vigilanza dell'Inps, riportate nei verbali redatti in data 11.12.2006 e 25.7.2007, inducevano a ritenere insussistente il rapporto lavorativo dedotto in lite, ragion per cui le domande formulate dalla ricorrente erano da ritenersi in ogni caso destituite di fondamento.

Avverso la predetta sentenza Papace Rosanna proponeva appello con ricorso depositato in data 17.1.2011, asserendo che, nella specie, non si verteva in tema di mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2006, bensì di cancellazione da detti elenchi, come poteva evincersi dalle stesse deduzioni formulate dall'Istituto previdenziale, il quale, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione a causa della mancata osservanza del termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste.

L'appellante precisava, al riguardo, che il provvedimento con il quale era stata disposta la cancellazione dagli elenchi relativi all'anno 2006 non le era mai stato comunicato, ragion per cui non era applicabile,



nella vicenda in esame, la disposizione legislativa richiamata dal primo giudice.

Sosteneva, peraltro, che, quando anche volesse ritenersi che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una mancata iscrizione, piuttosto che ad una cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la decisione adottata dal primo giudice si rivelerebbe ugualmente errata, dal momento che la pubblicazione dei citati elenchi, da effettuarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, fino a quando non viene portata a conoscenza degli interessati non può esplicare alcun rilievo, per cui il termine di decadenza non può farsi decorrere dalla data di pubblicazione, anche in considerazione del fatto che quest'ultima può intervenire anche prima del 31 maggio, senza che i lavoratori interessati ne abbiano notizia.

Il *dies a quo* per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale deve, di contro, identificarsi con quello della affissione dell'elenco nell'albo pretorio del Comune di residenza, mediante la quale avviene la "notifica" della pubblicazione da parte dell'Inps.

L'elenco, peraltro, deve rimanere affisso per almeno 15 giorni, di guisa che, nell'ipotesi *de qua*, il termine decadenziale non può che farsi decorrere dal 15.6.2007, con la conseguenza che, in assenza di reclamo, il provvedimento di mancata iscrizione sarebbe divenuto definitivo il 15.7.2007, data dalla quale dovrebbe farsi decorrere il

termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziale.

La Papace osservava, pertanto, che, all'atto del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio (5.11.2007), il suddetto termine non era ancora decorso, ond'è che la declaratoria di inammissibilità emanata dal primo giudice appariva *ictu oculi* erronea.

Con riferimento, poi, al merito della vicenda dedotta in lite, l'appellante evidenziava che dall'espletata prova per testi era emerso che ella, nell'anno 2006, aveva effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola denominata "La Speranza" per n.

102 giornate ed aveva, conseguentemente, diritto ad ottenere la rescissione negli elenchi braccianti, nonché la corresponsione delle invocate indennità.

Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'interposto gravame, con emanazione delle statuizioni indicate in epigrafe.

Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, in uno all'atto di impugnazione, all'Istituto previdenziale, il quale si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 23.9.2011 ed evidenziava l'infondatezza dei motivi adottati a sostegno dell'appello, del quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese del doppio grado.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, la Corte decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Papace Rosanna avverso la sentenza n. 183/2010 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno è fondato e va, pertanto, accolto.

Con il primo motivo di gravame la Papace ha censurato la sentenza impugnata, per avere essa ritenuto che, nella specie, fosse decorso il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 22 della legge n. 83/70.

Siffatta doglianza è sorretta da valide e convincenti argomentazioni e merita, quindi, di essere condivisa.

Rileva, in primo luogo, il Collegio che nell'ipotesi in esame ci si trova al cospetto non già della mancata iscrizione della Papace negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2006, bensì della cancellazione della stessa dai prefati elenchi.

Tanto si desume non solo dalla formulazione letterale della memoria di costituzione dell'Inps nel primo grado (nella quale, al punto 1, si eccipisce "l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi di legge, essendo trascorsi oltre 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, ex art. 22, comma 1, legge n. 83/70", ma anche dalla considerazione che, a seguito della ricezione

all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei
 amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica
 precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento
 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in
 agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di
 iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori
 decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata
 avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del
 Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di

dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".

l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni
 del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
 agricoli, recita: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione
 recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
 legge 3 febbraio 1970, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83,
 Ciò premesso, deve ora precisarsi che l'art. 22, 1° comma, del decreto
 negli appositi elenchi.

necessariamente la verifica circa l'avvenuta iscrizione dei lavoratori
 anni 2006 e 2007, la cui erogazione, ovviamente, presupponeva
 competente ebbe a disporre la "sospensione" delle prestazioni per gli
 dei verbali di accertamento summenzionati, la sede Inps territorialmente

evincere se, ed eventualmente in quale data, sia stato comunicato alla nell'ipotesi in esame, dalla documentazione versata in atti non è dato Delineato il quadro normativo di riferimento, deve ora precisarsi che si intende respinto".

decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della termine il ricorso si intende respinto.

agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed L'art. 11 del d. lgs. n. 375/93 dispone: "Contro i provvedimenti adottati

2375; 16 gennaio 2007, n. 813).

evenienza (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2007, n. conosciuto *ex lege* dall'interessato al verificarsi della descritta l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi

A

R

Papace del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2006.

Al fascicolo di parte ricorrente in prime cure risultano, tuttavia, allegate n. 2 "ricevute di protocollo Inps", da cui emerge che la predetta ebbe a

presentare in data 12.9.2006 la domanda volta al conseguimento dell'indennità di astensione facoltativa (c.d. congedo parentale) e che il

23.10.2007 fece pervenire all'Istituto il ricorso avverso la mancata corresponsione di detta indennità, originata dalla intervenuta

cancellazione dagli elenchi braccianti.

A far tempo da tale data, quindi, può, tutt'al più, farsi decorrere il

termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale di

reiscrizione.

E' di tutta evidenza, quindi, che, allorquando la Papace ha depositato in

cancelleria il ricorso introduttivo del presente giudizio (5.11.2007), il

suddetto termine non era affatto decorso.

Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda, rileva ora il Collegio

che la cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli

del Comune di residenza per l'anno 2006 è stata disposta a seguito di

accertamenti eseguiti dall'unità operativa di vigilanza dell'Inps presso

l'azienda agricola "La Speranza Società Agricola a r.l.", con sede in

Eboli, alla via G. Pascoli n. 6.

legge pretende la presenza di ulteriori presupposti, come avviene
Devesi aggiungere, peraltro, che per la nascita del rapporto talvolta la
previdenziale.

costituisce, quindi, il presupposto essenziale per la nascita del rapporto
subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto, che
previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro,
1133/2000), che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'Ente
indirizzo della Suprema Corte (v. tra le altre, Cass., Sez. Un. n.
È opportuno, a questo punto, rammentare, richiamando l'autorevole

instaurato con la Papace.

anche in via presuntiva, la natura fittizia del rapporto lavorativo
Speranza", ma non hanno offerto alcun elemento da cui desumere,
coltivazione dei fondi condotti in fitto dalla soc. coop. denominata "La

tra manodopera denunziata e quella effettivamente occorrente per la
ispettive hanno consentito di acclarare esclusivamente la sproporzione
del 25.7.2007, abbiano sicura prevalenza, dal momento che le indagini
le emergenze desumibili dai verbali di accertamento dell'11.12.2006 e
espletata in prime cure, poste, come è doveroso, in comparazione con
Ritiene di contro il Collegio che le risultanze della prova testimoniale
rapporto di lavoro subordinato agricolo dedotto nel presente giudizio.

Gli esiti delle indagini ispettive condotte dai funzionari dell'Istituto
previdenziale non consentono, tuttavia, di ritenere insussistente il

quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri o il trovarsi un soggetto in un particolare rapporto familiare con colui che svolge l'attività; in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento fondamentale (lo svolgimento di un'attività lavorativa), anche di altri elementi, pure necessari.

Quando ricorrono tutti questi presupposti ed, inoltre, nel momento in cui si verifica l'evento protetto, l'Ente è obbligato ad erogare la prestazione prevista dalla legge.

Ciò significa che l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza o dell'unico presupposto - lo svolgimento di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata - o di tutti i presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali, la prestazione lavorativa, resta, comunque, l'elemento essenziale per il sorgere della complessa fattispecie.

Quanto precede deve essere applicato alla materia che forma oggetto del presente giudizio, tenendo nella dovuta considerazione i seguenti principi, fissati nella citata sentenza delle Sezioni Unite e nelle numerosissime successive della Sezione Lavoro (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 19.6.2004, n. 11463; 23.1.2004, n. 1218; 9.1.2003, n. 129; 14.10.2002, n. 14609), e precisamente:

Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il certificato d'urgenza sostitutivo non integrano, peraltro, una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo gli stessi, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica

confronti dei terzi.
 rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi.
 L'iscrizione negli elenchi o il certificato, infatti, hanno la funzione di

giudice).
 alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del
 d'urgenza sostitutivo (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito
 dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato
 la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che
 subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e
 previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro
 Pertanto, il lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione
 determinata pretesa nei confronti della controparte.

del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una
 comma, cod.civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo
 "Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo

liberamente valutata dal giudice.
 amministratore, una risultanza processuale che deve essere
 Ne deriva che l'ente previdenziale, quando eccipe l'inesistenza o
 dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione - rectius,
 quando contesta l'esistenza di tali elementi, non integrando la
 contestazione una eccezione vera e propria - ha a sua volta l'onere di
 fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui
 l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di
 prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data
 mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro
 volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica
 amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra
 illustrato per l'iscrizione negli elenchi - l'esistenza della complessa
 fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il
 prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla
 causa.

In conclusione, come è opportuno precisare, la formazione degli elenchi
 nominativi dei lavoratori agricoli subordinati è il risultato di un
 complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento
 dei soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale e che si completa con
 la pubblicazione degli elenchi stessi al fine della loro rilevanza esterna:
 ciò, però, non impedisce al giudice del merito, a fronte della

eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed, l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per elenchi).

essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della pubblicazione degli certificato sostitutivo (il quale, ex art. 4 d.lgs. lgt. 1946 n. 212, può ovvero dal possesso, da parte del lavoratore medesimo, del c.d. nominativi di cui al R.D. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod. e integr., ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza d'una complessa prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto degli stessi alle principio in base al quale, con riferimento ai lavoratori subordinati a Bisogna, quindi, anche nella fattispecie in oggetto, adeguarsi al *diritto dell'interessato alla prestazione previdenziale*;

cognitori, se sussistono tutte le condizioni di legge per affermare il offerta dal medesimo, di verificare, previo esercizio dei suoi poteri contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova

essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicché lo stesso giudice, come rilevato dalla S.C., deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.

In altri termini, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene però meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 D. Lg. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del

diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, e, poiché la cancellazione o meno dagli elenchi è un atto consequenziale al controversia in ordine alla cancellazione determina un rapporto di pregiudizialità (v., in merito, Cass. Civ., Sez. Lav., 12 giugno 2000, n. 7995; 19 maggio 2003, n. 7845).

Facendo puntuale applicazione dei principi esposti, non sussiste dubbio alcuno in ordine alla assoluta prevalenza degli elementi probatori desumibili dall'espletata prova testimoniale rispetto alle risultanze degli accertamenti ispettivi, che, come detto, si rivelano alquanto generiche ed approssimative.

Invero, i testi Altieri Annamaria e Buccella Cosimina, escussi in prime cure, hanno concordemente riferito che la Papace nell'anno 2006 ha prestato la sua attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda denominata "La Speranza Società Agricola s.r.l.", per n. 102 giornate, occupandosi della coltivazione e della raccolta di ortaggi e frutta nei fondi siti in agro del Comune di Eboli, alle località Prato e Boscarello.

A fronte di tali risultanze, gli elementi desumibili dai menzionati verbali ispettivi non appaiono affatto idonei a comprovare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato dalla odierna appellante.

In detti verbali, infatti, si dava atto che a carico della soc. "La Speranza" erano stati eseguiti due accertamenti ispettivi, dai quali era emerso che la forza lavoro denunciata (pari a n. 973 dipendenti) era di gran lunga eccedente il reale ed effettivo fabbisogno di manodopera, calcolato sulla base dell'estensione dei terreni in uso all'azienda e del tipo di coltivazione ivi praticate.

Alla luce di tali considerazioni, gli ispettori ritennero che ben 458 rapporti di lavoro avevano natura fittizia ed erano stati, quindi, falsamente denunciati all'Inps.

Orbene, è opportuno rammentare, in proposito, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha comunicato, nell'ambito di procedimenti aventi analogo oggetto, che nel procedimento penale originato dagli accertamenti ispettivi *de quibus*, iscritto al n. 3836/07/21, risultava indagato il solo Moccaldi Cosimo (legale rappresentante della coop. "La Speranza"), la cui posizione, peraltro, era stata archiviata dal

G.I.P. con decreto in data 2.2.2009.

A ciò si aggiunga che la Papace, al pari delle colleghe di lavoro escusse in qualità di testi, non figura nell'elenco dei braccianti che lo stesso Moccaldi Cosimo ebbe a dichiarare, in sede di audizione da parte degli ispettori di vigilanza, essere stati falsamente denunciati all'Inps.

In definitiva, ritiene il Collegio che il compendio probatorio sin qui descritto induce a ritenere che l'appellata, nell'anno 2006, abbia effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola "La Speranza" di Moccaldi Cosimo per n. 102 giornate.

Logico corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, l'accoglimento dell'appello proposto da Papace Rosanna, cui consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'Inps alla reiscrizione della stessa nell'elenco dei lavoratori agricoli per la suddetta annualità, nonché alla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006, del relativo assegno per il nucleo familiare e dell'indennità di maternità per astensione facoltativa in relazione al periodo 1.1.2007 - 7.3.2007.

Quanto, infine, alla regolazione delle spese del doppio grado del giudizio, osserva il Collegio che nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (e, quindi, in relazione alle controversie instaurate dopo il 1° marzo 2006, come quella in esame) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal

complesso della motivazione posta a sostegno della adottata statuizione.

Ne consegue che deve ritenersi assolto, come insegna la Corte

Regolatrice (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 20598 del 30.7.2008, anche relativa al regime precedente), l'obbligo del giudice anche allorché le

argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la

regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del

provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere

sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte

vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte

conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Nella specie, va precisato che per la decisione della presente controversia si è reso necessario l'espletamento di un'attività istruttoria atta a superare gli esiti degli accertamenti ispettivi, il che induce ragionevolmente a ritenere che il diniego della prestazione da parte dell'Istituto non fosse, *ab origine*, del tutto immotivato o pretestuoso.

La Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 74 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2011 promosso da Papace Rosanna contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.,

P.Q.M.

giudizio e che imponevano, di conseguenza, accurate verifiche. discussione la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto in cui venivano evidenziate molteplici circostanze che ponevano in accertamento ispettivo a carico dell'azienda agricola "La Speranza", in Infatti, l'Istituto ha prodotto in giudizio, di dal primo grado, due verbali di giustificazione proprio nella necessità delle verifiche di cui si è detto.

Nella vicenda oggetto di disamina, la statuizione *de qua* trova idonea

causa dei pagamenti di prestazioni indebite.

meridionali del Paese, della proliferazione di rapporti di lavoro agricolo inesistenti, che comportano per le casse dell'Istituto imponenti esborsi a piaga, comunemente nota e verificabile soprattutto nelle zone collegato ad indagini ispettive ed a gravose inchieste giudiziarie per la momento che, molto spesso, come nel caso in esame, il contenzioso è impone all'Inps un'attenta e scrupolosa verifica dei propri archivi, dal trova la sua giustificazione anche nella "natura della controversia", che Peraltro, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio

in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 183/10 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno:

in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro tra l'appellante e l'azienda agricola denominata "La Speranza", con sede in Eboli, alla via G. Pascoli n. 6, per n. 102 giornate nell'anno 2006, ordina la reiscrizione della Papace nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità e per il numero di giornate sopra indicato;

2) condanna l'Inps al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006, in relazione a n. 102 giornate, nonché dell'assegno per il nucleo familiare, unitamente agli accessori di legge;

3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Salerno, 12.10.2011.

Il Consigliere estensore

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sost. Andrea AMODEO

Il Presidente

Deposito nella Cancelleria della Sezione
09 NOV 2011
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO